

➤ CODICE DI CONDOTTA DEL FORNITORE

Conformità e integrità

Il Gruppo LIXIL esige che tutti i suoi Membri si attengano a tutte le leggi e normative applicabili e agiscano sempre eticamente in ogni attività. Il Gruppo LIXIL opera inoltre con particolare enfasi sulla responsabilità sociale dell'impresa e si attende il medesimo comportamento dai Fornitori. Il Codice di Condotta del Gruppo LIXIL fissa le regole per le attività d'impresa dei Membri di LIXIL. Il presente Codice di condotta del Fornitore del Gruppo LIXIL ("Codice") definisce i requisiti correlati per tutti i nostri fornitori.

* Il presente Codice stabilisce i requisiti minimi del Gruppo LIXIL per i fornitori e non annulla né sostituisce eventuali disposizioni o norme più rigorose a cui i Fornitori siano già soggetti.

Chi deve attenersi al Codice di condotta del Fornitore del Gruppo LIXIL?

Sono tenuti ad osservare il presente Codice tutti i fornitori del Gruppo LIXIL e i rispetti funzionari e dipendenti. Tra i fornitori del Gruppo LIXIL ("Fornitori") si annoverano tutte le società e persone che forniscono prodotti o servizi a qualsiasi società del Gruppo LIXIL in conformità ai rispettivi obblighi contrattuali.

Al fine di ottemperare al presente Codice, occorre che i Fornitori stabiliscano un proprio programma di compliance, se non già esistente. Ciò comprende l'attuazione di politiche e procedure idonee, l'assegnazione di risorse adeguate, la formazione di

dipendenti e funzionari, la costituzione di un sistema di segnalazione dei dubbi e l'attuazione di interventi di miglioramento, quali la conduzione di audit e indagini interne e l'adozione di misure correttive.

Il Gruppo LIXIL si attende inoltre che i Fornitori adottino misure ragionevoli per garantire l'accettazione e attuazione di standard corrispondenti al presente Codice da parte dei loro diretti fornitori e subappaltatori.

Verifica della conformità al Codice di Condotta del Fornitore

Si richiede ai Fornitori di attestare la conformità agli standard del presente Codice all'avvio e al rinnovo di un rapporto contrattuale con le società del Gruppo LIXIL. I Fornitori devono inoltre mantenere la conformità al presente Codice per tutta la durata del rapporto con una società del Gruppo LIXIL e dimostrare di ottemperare al presente Codice di Condotta del Fornitore dietro richiesta del Gruppo LIXIL.

Violazione del Codice di condotta del Fornitore

Qualsiasi violazione dei requisiti del presente Codice può compromettere la relazione d'affari del Fornitore con il Gruppo LIXIL, fino alla sua interruzione.

I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e normative applicabili ad essi e alle rispettive relazioni d'affari con il Gruppo LIXIL. In particolare, ciò si riferisce, a titolo non limitativo, ai seguenti requisiti:

DIRITTI UMANI

I fornitori si impegnano a rispettare i diritti umani dei dipendenti.

Non discriminazione

I fornitori si impegnano a non discriminare i dipendenti per ragioni di razza, colore della pelle, fede religiosa, origine nazionale o etnica, ascendenza, età, disabilità, genere, gravidanza o maternità, stato civile, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, opinioni politiche o personali o appartenenza sindacale.

Anti molestie

I fornitori si impegnano a creare un ambiente di lavoro libero da molestie e bullismo in ogni forma e da qualsiasi altra condotta offensiva o irrispettosa.

STANDARD IN MATERIA DI LAVORO

I Fornitori devono osservare il diritto sul lavoro vigente nei paesi e nelle regioni in cui operano e gli standard internazionali in materia di lavoro stabiliti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). In caso di divergenze tra gli standard riconosciuti a livello internazionale e le leggi del paese o regione rilevanti, i Fornitori dovranno conformarsi alle norme più rigorose.

Prevenzione del lavoro forzato od obbligato

I Fornitori si impegnano a non ricorrere a lavoro forzato, vincolato (anche per debiti) o coatto o carcerario, schiavitù o traffico di esseri umani.

Prevenzione del lavoro minorile & tutela del lavoro giovanile

I Fornitori si impegnano a non utilizzare minori in qualsiasi fase della produzione o erogazione di servizi.

Il termine "minore" si riferisce a qualsiasi persona di età inferiore ai 15 anni, all'età stabilita per il completamento dell'istruzione obbligatoria, o all'età minima per l'accesso al mondo del lavoro nel paese, se maggiori. I Fornitori si asterranno inoltre dall'impiegare persone di età inferiore ai 18 anni per qualsiasi tipo di lavoro che possa per sua natura, o per le circostanze nelle quali viene svolto, mettere a rischio la salute, la sicurezza o l'integrità morale di tali persone.

Orario di lavoro & salari

I Fornitori non richiederanno ai dipendenti di prestare lavoro oltre l'orario massimo previsto dalla legge, e garantiranno loro almeno i salari minimi in conformità alla legislazione locale.

Libertà di associazione

I Fornitori si impegnano a sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e a riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva. Tutti i dipendenti hanno il diritto di formare o aderire a gruppi per la promozione e protezione degli interessi dei lavoratori entro i limiti consentiti dalla legge.

SALUTE E SICUREZZA

I Fornitori s'impegnano a creare per i dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e sano che soddisfi gli standard industriali nazionali ed internazionali.

AMBIENTE

I Fornitori s'impegnano a rispettare le leggi, le norme e i principi locali e internazionali di protezione dell'ambiente. Per ridurre l'impatto ambientale causato dalle rispettive attività, i Fornitori adotteranno misure per contribuire alla conservazione dell'ambiente globale, ivi inclusi la promozione di processi più ecologici e lo sviluppo di prodotti eco-compatibili.

COMPORAMENTO PROFESSIONALE EQUO

I Fornitori mostreranno costante impegno verso un comportamento professionale conforme, equo, etico e responsabile.

Contrasto della corruzione

I Fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti in materia di contrasto della concussione e della corruzione applicabili alle rispettive attività. In associazione a tutte le transazioni effettuate in qualità di Fornitore del Gruppo LIXIL o qualsiasi altra operazione che coinvolga il Gruppo LIXIL, il Fornitore s'impegna a non trasferire alcun oggetto di valore, direttamente o indirettamente, a terzi o a dipendenti di terzi per ottenere benefici e/o vantaggi in modo improprio. Tale divieto include bustarelle o pagamenti agevolanti. I Fornitori si asterranno inoltre dall'offrire benefici, inclusi doni e intrattenimenti, a Membri di LIXIL che possano sollevare dubbi quanto all'equità.

*Per "pagamento agevolante" s'intende la fornitura di denaro o merci a un pubblico ufficiale per eseguire o velocizzare l'esecuzione di un compito in capo al pubblico ufficiale. Ad esempio, pagare un funzionario doganale per lo sdoganamento di merci d'importazione, laddove egli sia comunque tecnicamente tenuto a tale operazione, costituisce un pagamento agevolante.

Conflitto d'interesse

I Fornitori s'impegnano ad evitare che qualsiasi relazione personale venga utilizzata per influenzare le decisioni commerciali di un Membro di LIXIL. Se un Fornitore o un suo dipendente è parente o intrattiene qualsiasi altro tipo di relazione con un Membro di LIXIL che può costituire un potenziale conflitto, il Fornitore s'impegna a segnalarlo spontaneamente e prontamente al Gruppo LIXIL o a far sì che tale fatto sia reso noto dal Membro di LIXIL.

Concorrenza leale

I Fornitori s'impegnano a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di concorrenza e antitrust e ad astenersi da attività anticoncorrenziali illegali. In particolare, essi eviteranno qualsiasi condotta che possa essere ritenuta limitativa della concorrenza tra il Gruppo LIXIL e i rispettivi concorrenti.

Controllo del commercio internazionale

Le imprese dei Fornitori non devono essere di proprietà o sotto il controllo di governi di

paesi/territori sanzionati, né agire per conto di essi. I Fornitori non devono essere società registrate in od operanti da paesi/territori sanzionati, né individui aventi sede o normalmente residenti in (o in alcuni casi cittadini di) tali paesi. Inoltre, i Fornitori non devono essere di proprietà o sotto il controllo di società o individui sanzionati, e non devono fare affari con società o individui sanzionati in relazione alle operazioni che coinvolgono o si riferiscono al Gruppo LIXIL.

Divieto di coinvolgimento con gruppi o singoli criminali

I Fornitori non devono mai essere coinvolti in attività criminali o avere relazioni con gruppi o singoli criminali.

Contabilità e registrazioni contabili accurate

Il Gruppo LIXIL si attende che i Fornitori conservino registrazioni fedeli, precise e complete di tutto ciò che attiene agli affari con il Gruppo LIXIL, incluse tutte le spese e i pagamenti, in una forma che consenta di metterle a disposizione del Gruppo LIXIL dietro richiesta.

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA PROPRIETÀ

Dati sulla privacy

I Fornitori s'impegnano a osservare le leggi e normative sulla privacy in vigore nei paesi e nelle regioni in cui operano. In particolare, essi acquisiranno e utilizzeranno tutti i dati personali previo consenso, garantendo che non vengano acquisiti, utilizzati, trasferiti, divulgati o fatti circolare in modo illegale.

Proprietà intellettuale

I Fornitori s'impegnano a non utilizzare la proprietà intellettuale del Gruppo LIXIL o di terzi, se non autorizzati dal legittimo proprietario. Il termine "proprietà intellettuale" comprende brevetti, disegni, diritti d'autore, segreti commerciali, know-how e marchi commerciali.

Beni del Gruppo LIXIL

Qualora vengano consegnati ai Fornitori beni del Gruppo LIXIL, essi s'impegnano a utilizzarli esclusivamente per finalità commerciali legittime. I Fornitori s'impegnano inoltre a proteggere le informazioni riservate riguardanti il Gruppo LIXIL e a non condividerle con terzi se non autorizzati dal Gruppo LIXIL.

